

## DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE URGENTE

OGGETTO Aggiornamento dell'operazione di trasformazione e successiva fusione per incorporazione di Mirabilia Network in ISNART s.c.p.a.

### Il Presidente,

ricordato che - ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, acquisito agli atti con prot. n. 21637 dd. 13.07.2023 - con delibera di Giunta n. 84 dd. 26.07.2023 è stata approvata l'operazione di trasformazione e successiva fusione per incorporazione dell'associazione Mirabilia Network nella società consortile per azioni Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - ISNART, al fine di unificare all'interno di un'unica struttura le attività di promozione del turismo, proprie di ISNART s.c.p.a., con quelle di valorizzazione dei siti Unesco e dei patrimoni culturali di Mirabilia Network.;

atteso che l'esigenza - che trova una sua naturale coerenza e compiutezza - è quella di sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission ed i piani di azione delle due organizzazioni attraverso la confluenza delle attività in un unico "contenitore", mettendo a sistema asset, esperienze, competenze e risorse, consentendo di sfruttare al meglio le potenzialità delle due organizzazioni, creando valore a beneficio dei soci e delle economie dei territori ed ottenendo un immediato risparmio economico grazie al naturale scioglimento dell'Associazione per effetto;

considerato che le due strutture - che operano entrambe senza scopo di lucro - sono di dimensioni contenute, ma esprimono un elevato standing qualitativo;

esaminati i principali dati economici relativi al triennio 2021-2023 di seguito riepilogati:

<b>ISNART s.c.p.a.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.309.031	2.153.157	2.772.214
Altri ricavi e proventi	58.794	182.152	304.952
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>2.367.825</i>	<i>2.335.309</i>	<i>3.077.166</i>
Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	8.163	13.864	13.689
Costi per servizi	1.009.095	1.129.847	1.530.334
Costi per il personale	993.503	998.906	1.284.277
Altri costi	91.875	104.314	91.588
Ammortamenti e accantonamenti	65.864	44.486	68.312
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>2.181.449</i>	<i>2.291.857</i>	<i>3.003.200</i>
<i>Proventi finanziari</i>	<i>-2.048</i>	<i>-2.193</i>	<i>-699</i>
<i>Imposte dell'esercizio</i>	<i>-29.919</i>	<i>-29.098</i>	<i>-49.724</i>
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>154.408</b>	<b>12.393</b>	<b>23.543</b>

(segue) Determinazione presidenziale urgente

<b>MIRABILIA NETWORK</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	595.418	430.480	892.900
Altri ricavi e proventi	251.424	19.323	6.216
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>846.842</i>	<i>449.803</i>	<i>899.116</i>
Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	0	744	1.952
Costi per servizi	387.028	592.798	965.917
Costi per il personale	3.277	11.530	19.769
Altri costi	56.795	13.478	1.638
Ammortamenti e accantonamenti	2.485	2.485	1.590
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>449.585</i>	<i>621.035</i>	<i>990.866</i>
<i>Proventi finanziari</i>	<i>313</i>	<i>258</i>	<i>82</i>
<i>Imposte dell'esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.277</i>
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>397.570</b>	<b>-170.974</b>	<b>-94.945</b>

considerato che l'andamento reddituale di ISNART s.c.p.a. del triennio 2021-2023 evidenzia il mantenimento di una situazione di strutturale equilibrio economico, in linea con le caratteristiche proprie di una società in house senza scopo di lucro a totale partecipazione pubblica;

dato atto che la Società evidenzia disponibilità liquide a fine esercizio 2023 di € 112.378, con un livello di liquidità costante (risultato questo che non ha mai richiesto la necessità di accedere a finanziamenti esterni) e, dal punto di vista patrimoniale, si presenta solida, con un patrimonio netto al 31.12.2023 pari ad € 699.669;

considerato che l'associazione Mirabilia Network, dopo un periodo di inattività a seguito della pandemia da Covid19 - che ha comportato nel biennio 2020-2022 l'impossibilità di spendere i contributi consortili comunque richiesti ed incassati, con conseguente "accumulo" di utili - ha pienamente riavviato nell'esercizio 2022 la realizzazione delle attività e sta utilizzando anche parte dei contributi degli esercizi precedenti, elemento questo che spiega il risultato negativo degli ultimi due esercizi, che va letto, quindi, come un "posticipato" impiego degli utili precedentemente accantonati;

avuto presente che il programma delle attività di Mirabilia Network sta proseguendo con intensità anche nell'esercizio in corso, attraverso l'utilizzo - come detto - del patrimonio netto accumulato negli anni precedenti - pari al 31.12.2023 ad € 478.497;

rilevato che il percorso di accorpamento, avviato nell'estate 2023, ha subito una lunga interruzione a seguito delle difficoltà derivanti dai pareri discordanti delle varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti;

visto il recente pronunciamento della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 11/SSRRCO/QMIG/2024 dd. 03.04.2024 che ha consentito di riavviare l'iter di integrazione in quanto in esso è stato ribadito che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), va riconosciuta la possibilità per un Ente camerale di costituire, anche a mezzo di

(segue) Determinazione presidenziale urgente

---

trasformazione eterogenea, una società consortile a responsabilità limitata operante nel campo della valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo e delle risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché per lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti, ove tali compiti possano essere esercitati nelle forme dell'attività di impresa, organizzata con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie;

richiamato il nuovo piano di attività con il dettaglio dei relativi adempimenti, che in data 11.06.2024 Unioncamere ha inviato a tutti i soci di Mirabilia Network e di ISNART s.c.p.a., d'intesa con le due strutture coinvolte (documento che è stato acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 20642 di pari data);

rilevato che, ai fini della fusione per incorporazione di Mirabilia Network in ISNART, occorre preliminarmente procedere - in via prodromica - alla trasformazione eterogenea dell'Associazione in un "veicolo ponte", ovvero una società consortile a responsabilità limitata sempre denominata Mirabilia Network, per adempiere ai necessari obblighi civilistici, in quanto la fusione eterogenea diretta tra un'associazione ed una società di capitali, quale è ISNART, non è procedura ordinariamente disciplinata dalla legge, stante la differente natura dei due soggetti;

rilevato che il processo di trasformazione "ponte" rappresenta, quindi, un percorso meramente tecnico - al fine di garantire la rituale esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge per le operazioni di fusione - realizzato al solo ed unico scopo di consentire all'Associazione la sua immediata incorporazione in ISNART;

atteso che il nuovo percorso, che ha richiesto l'aggiornamento della documentazione, ormai datata, è diviso nei due seguenti step, tra loro consequenziali:

1. La trasformazione "ponte" di Mirabilia Network

Come primo step sarà effettuata la trasformazione "ponte" di Mirabilia Network, la quale ha già inviato ai suoi soci la seguente documentazione ex art 42 bis del c.c. (acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 32372 dd. 19.09.2024), che viene allegata al presente provvedimento:

- la situazione patrimoniale dell'Associazione aggiornata al 31 agosto 2024;
- la relazione dell'Organo amministrativo alla suddetta situazione patrimoniale;
- la relazione dell'Organo amministrativo ex art. 2500 sexies del codice civile;
- la perizia di stima di Mirabilia Network giurata dall'esperto;
- lo statuto transitorio della società "ponte" derivante dalla trasformazione dell'Associazione;
- il business plan dell'operazione 2024-2026.

Trattandosi di un'associazione non iscritta nel R.I. ed al fine di garantire la tutela dei creditori, per l'iscrizione dell'operazione di trasformazione al Registro Imprese è previsto il preventivo pagamento da parte di Mirabilia Network di tutte le posizioni di debito, ovvero il consenso dei creditori stessi. Ciò determina, tra l'altro, il vantaggio di rendere la trasformazione immediatamente esecutiva.

(segue) Determinazione presidenziale urgente

---

L'assemblea straordinaria per la trasformazione di Mirabilia è prevista per il 16 dicembre p.v.;

2. La fusione per incorporazione di Mirabilia Network s.c.r.l. in ISNART s.c.r.l. Una volta divenuta efficace la trasformazione si potrà procedere all'operazione di fusione - che prevederà anche la contestuale trasformazione di ISNART s.c.p.a. in s.c.r.l. - i cui documenti sono in sintesi:
- la situazione patrimoniale ex art. 2501 quater di Mirabilia Network s.c.r.l e ISNART s.c.p.a.;
  - la relazione degli amministratori di entrambe le strutture;
  - il progetto di fusione con i rapporti di cambio (uguale per entrambe);
  - lo statuto della società derivante dalla fusione (ISNART s.c.r.l.);
  - la relazione (unica) dell'esperto ex art. 2501 sexies sulla congruità del rapporto di cambio (non richiesta se vi rinunciano all'unanimità tutti i soci).
- La documentazione della fusione deve restare in copia presso la sede delle due società durante i 30 giorni prima delle assemblee straordinarie di fusione (salvo rinuncia di tutti i soci);

valutato che la trasformazione di ISNART s.c.p.a. in s.c.r.l. è giustificata dalle seguenti argomentazioni:

- una gestione civilistico-amministrativa più semplice rispetto alla forma azionaria, con significativi risparmi di costi di gestione: semplificazione nel trattamento del capitale sociale ed eliminazione della problematica di amministrazione delle azioni, recessi e liquidazioni più agevoli senza obbligo di acquistare azioni proprie, limiti di legge inferiori, società di revisione non necessaria, possibilità di affidare la revisione ai sindaci, voto per iscritto, norme più semplici e snelle, ecc..
- la necessità di adeguare la forma giuridica di ISNART a quella delle altre società di sistema di dimensioni analoghe;

preso atto che la fusione sarà operativa decorsi 60 giorni dal deposito al Registro Imprese delle delibere di fusione approvate dai due soggetti ex art. 2503 c.c. (a meno che non si proceda al pagamento dei creditori di ISNART e Mirabilia Network ovvero che ci sia il loro consenso);

avuto presente che l'operazione di trasformazione dell'associazione Mirabilia Network in una società "ponte", con successiva fusione per incorporazione in ISNART, riguarda i seguenti associati:

- 1 Unioncamere
- 2 CCIAA Bari
- 3 CCIAA Basilicata
- 4 CCIAA Caserta
- 5 CCIAA Chieti Pescara
- 6 CCIAA Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia
- 7 CCIAA Foggia
- 8 CCIAA Genova
- 9 CCIAA Irpinia Sannio
- 10 CCIAA Marche
- 11 CCIAA Messina

(segue) Determinazione presidenziale urgente

---

- 12 CCIAA Molise
- 13 CCIAA Padova
- 14 CCIAA Pavia
- 15 CCIAA Pordenone Udine
- 16 CCIAA Riviera di Liguria
- 17 CCIAA Nord Sardegna
- 18 CCIAA Sud Est Sicilia
- 19 CCIAA Treviso Belluno
- 20 CCIAA Umbria
- 21 CCIAA Venezia Giulia
- 22 CCIAA Verona;

considerato che, con il pronunciamento n. 11/SSRRCO/QMIG/2024 dd. 03.04.2024 più sopra citato, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno anche espresso il principio che la procedura di esame preliminare, da parte della Corte dei Conti, degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche, prescritta dall'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, va attivata nelle fattispecie di trasformazione, c.d. eterogenea, di un'associazione in una società, anche se per quest'ultima è prevista, contestualmente, la fusione per incorporazione in una società già partecipata dall'amministrazione sociale, in quanto *attraverso la trasformazione si realizza, per l'amministrazione istante, l'acquisizione di una nuova partecipazione societaria nella neocostituita società consortile a responsabilità limitata, con conseguente assunzione della qualifica di socio che, in precedenza, in quanto partecipante in un'associazione, non vi era;*

ricordato che l'Ente camerale ha già adempiuto ai summenzionati obblighi ex art. 5 del TUSP con nota prot. n. 26326 dd. 04.08.2023;

preso atto che, come ribadito nel pronunciamento delle Sezioni Riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 al par.3.3. la successiva operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia Network in ISNART non rientra nel perimetro di applicazione del citato art. 5, commi 3 e 4, sulla base delle considerazioni di seguito riportate:

*La fusione, infatti, comporta, quale esito finale, una reductio ad unitatem dei patrimoni delle singole società. Sul punto le Sezioni unite della Cassazione hanno sottolineato che la fusione realizza una successione a titolo universale e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici in precedenza riguardanti i soggetti incorporati (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 21970/2021). Tale successione sul piano giuridico-formale è affiancata, sul piano economico-sostanziale, da una continuazione dell'originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale.*

*Pertanto, l'operazione nella prospettiva dei soci (anche delle incorporate), da un punto di vista sostanziale, si atteggia a continuazione del contratto sociale, sebbene l'attuazione prosegua in un "altro involucro formale" e con una differente organizzazione.*



(segue) Determinazione presidenziale urgente

---

*Sotto il profilo economico-finanziario, infatti, per i soci delle incorporate l'operazione di fusione avviene in condizioni di sostanziale neutralità, attraverso la definizione del rapporto di concambio, ossia della proporzione matematica fra la partecipazione del socio nella società incorporata e quella assegnata nella società incorporante (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 7920/2020; sez. I, n. 15025/2016). La congruità del concambio è, peraltro, presidiata da una specifica valutazione rimessa a soggetti esperti che, ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c., sono tenuti a predisporre una relazione che indichi il metodo di valutazione utilizzato e le eventuali difficoltà.*

*Il principio di neutralità dell'operazione per i soci dell'incorporata trova conferma anche in campo fiscale, laddove l'art. 172 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) stabilisce che "Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa".*

*In ragione di tali considerazioni appare da escludere l'operazione di fusione per incorporazione, sia per gli enti soci dell'incorporante che per quelli dell'incorporata, dal campo di applicazione della rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, in quanto tale vicenda non risulta equiparabile né alla costituzione di una società né all'acquisto di una nuova partecipazione in società già esistente;*

preso, altresì, atto che all'esito positivo della trasformazione di Mirabilia Network in s.c.r.l., le quote sociali della società "ponte" saranno suddivise in parti uguali per ciascun socio, nel rispetto del principio di democraticità, secondo il quale tutti coloro che fanno parte di un'associazione sono titolari di un'identica posizione giuridica;

atteso che sarà, quindi, attribuita una pari quota sociale ad ogni socio di Mirabilia Network s.c.r.l. nella misura di un ventiduesimo del capitale sociale e che tale assegnazione non comporta alcun esborso economico-finanziario;

ritenuto riepilogare, per ulteriore chiarezza, le seguenti motivazioni alla base dell'operazione straordinaria prospettata:

- per quanto concerne la compatibilità dell'operazione rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente, la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo e la promozione del turismo - attività proprie sia di Mirabilia Network che di ISNART - costituiscono funzioni e compiti specifici ex art 2 comma 2, lett. d-bis), della Legge n. 580/1993 così come aggiornata con D.Lgs. n. 219/2016. Ne consegue che l'utilizzo di ISNART, soggetto finale incorporante di Mirabilia Network e società in house del sistema camerale operante da oltre 30 anni, risponde pienamente a quanto richiesto dall'art. 4 del TUSP, con particolare riferimento all'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (comma 2, lett. d);
- per quanto concerne le ragioni che giustificano l'operazione, la stessa:
  - risponde ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale che si occupano di turismo e cultura: un unico "contenitore" invece di due, scioglimento di Mirabilia Network e confluenza delle sue attività all'interno di una società già esistente, ottimizzazione dei prodotti e dei servizi a favore dei soci grazie alla capitalizzazione delle esperienze;



(segue) Determinazione presidenziale urgente

---

- consente di realizzare prodotti e servizi più efficaci ed aderenti alle esigenze dei consorziati, mediante criteri di maggiore efficienza ed economicità grazie al miglior utilizzo dei fattori di produzione attualmente disponibili ed all'utilizzo di economie di scala: lo scioglimento di Mirabilia Network determina infatti l'eliminazione dei relativi costi di struttura e di staff, quali servizi amministrativi, funzione acquisti e procurement, adempimenti anticorruzione e trasparenza, costi dell'organo di controllo, costi di governance, legale;

rilevato che l'operazione non comporta aumenti di costi di struttura da parte di ISNART, ma solo costi cessanti da parte di Mirabilia Network e ciò renderà possibile efficientare la struttura di ISNART utilizzando al meglio la sua organizzazione e realizzando le attività in sostanziale continuità;

visto che, al fine di valutare compiutamente la fattibilità dell'operazione e l'impatto della stessa sul soggetto finale, è stato aggiornato il business plan dell'iniziativa per il triennio 2024-2026, allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, che è stato elaborato secondo ipotesi prudenziali, considerando l'integrazione delle due strutture e la realizzazione del piano di attività ex Mirabilia Network all'interno della società;

considerato che il piano evidenzia con chiarezza la validità dell'operazione di fusione, di cui la trasformazione rappresenta il primo step tecnico, in quanto, come si evince dall'andamento nel prossimo triennio dei valori economici e dei flussi finanziari, le attività ex Mirabilia Network, combinate opportunamente con le attività che ISNART sta implementando, consentono di sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission ed i piani di azione del nuovo Istituto Nazionale delle Ricerche Turistiche, creando valore a beneficio dei soci e delle economie locali e che, dal punto di vista finanziario, il medesimo piano non evidenzia alcun impatto negativo del progetto Mirabilia;

considerato, altresì, che per quanto concerne la convenienza economica e finanziaria, l'operazione non comporta alcun costo né alcun esborso finanziario sia per gli associati di Mirabilia Network, che per i soci di ISNART, in quanto la fusione sarà realizzata tramite utilizzo delle azioni proprie detenute da ISNART, azioni che verranno assegnate ai soci dell'incorporanda Mirabilia Network s.c.r.l. sulla base del rapporto di cambio sopra ricordato;

tenuto conto che, per quanto concerne gli aspetti operativi dell'attività ex Mirabilia Network, il programma operativo potrà anch'esso proseguire senza costi emergenti per le Camere di Commercio partecipanti;

ricordato che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, l'operazione di fusione per incorporazione dell'associazione Mirabilia Network in ISNART s.c.p.a. risulta pienamente compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese;

atteso, infatti, che le quote associative richieste da Mirabilia Network agli associati non costituiscono liberalità in quanto sono risorse destinate allo svolgimento delle attività dell'Associazione, sono previste dallo statuto (art. 5 punto 3 e art. 7) e

(segue) Determinazione presidenziale urgente

---

realizzano un vincolo contrattuale tra l'Associazione e i suoi associati, i quali, attraverso il versamento della quota consortile annuale, adempiono agli obblighi statutari assunti in fase di ingresso, consentendo all'Associazione di svolgere l'attività per cui è stata costituita;

precisato che Mirabilia Network non ha mai percepito contributi pubblici e che il rispetto dell'art. 2500-octies, comma 3, del Codice Civile, in ordine alla inammissibilità della trasformazione di associazioni in società di capitali che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico, sarà oggetto di specifica attestazione da parte degli amministratori dell'Associazione in sede di delibera notarile di trasformazione, rappresentando una "conditio sine qua non" della stessa operazione;

preso atto che in data 29 novembre 2024 è pervenuta la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci di Mirabilia Network, acquisita agli atti con prot. n. 40691 di pari data, confermata per il 16 dicembre 2024, avente all'odg "Trasformazione dell'Associazione Mirabilia Network in una Società Consortile a Responsabilità Limitata, denominata "Mirabilia Network s.c.r.l."; deliberazioni inerenti e conseguenti";

tenuto conto che la Giunta camerale non si è riunita nel corso del mese di novembre 2024 e che non sono previste riunioni a breve;

considerata la già espressa valutazione positiva dell'operazione di trasformazione e successiva fusione per incorporazione di Mirabilia Network in ISNART s.c.p.a., sia dal punto di vista strategico che economico e finanziario, deliberata dalla Giunta camerale con provv. n. 84 dd. 26.07.2023;

preso atto del rinnovato iter tecnico seguito e della documentazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

ritenuto di confermare l'operazione in argomento, alla luce degli aggiornamenti intercorsi;

ai sensi dell'art. 26, co. 3 dello Statuto camerale;

### **d e t e r m i n a**

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'operazione di trasformazione dell'associazione Mirabilia Network in Mirabilia Network s.c.r.l., finalizzata alla successiva fusione della nuova struttura "ponte" in ISNART;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà sottoposta a ratifica della Giunta camerale nella prossima riunione.

**IL PRESIDENTE**  
comm. Antonio PAOLETTI

(segue) Determinazione presidenziale urgente

---

Allegati

- All. 1 situazione patrimoniale ex art. 2501 quater di Mirabilia Network s.c.r.l e ISNART s.c.p.a.
- All. 2 relazione dell'Organo amministrativo alla suddetta situazione patrimoniale
- All. 3 relazione dell'Organo amministrativo ex art. 2500 sexies del codice civile
- All. 4 perizia di stima di Mirabilia Network giurata dall'esperto
- All. 5 statuto transitorio della società "ponte" derivante dalla trasformazione dell'Associazione
- All. 6 business plan dell'operazione 2024-2026

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)